

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA



NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

DI PREVISIONE

2019-2021

Sommario

PREMESSA.....	3
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO	4
Gli Strumenti della programmazione.	4
Il Pareggio di bilancio.....	7
Previsioni di cassa	8
Gli equilibri di bilancio.....	8
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15
ENTRATE CORRENTI.....	15
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	15
IMU - Imposta Municipale Propria	16
Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)	17
Recupero Evasione Ici	18
Recupero Evasione IMU.....	18
Addizionale Comunale IRPEF	18
Tassa Rifiuti - TARI.....	19
Imposta Pubblicità E Diritto Pubbliche Affissioni	19
TOSAP	19
Fondo Di Solidarietà Comunale.....	19
Titolo 2° - Trasferimenti correnti	20
Trasferimenti Da Amministrazioni Pubbliche.....	20
Titolo 3° - Entrate extra tributarie.....	21
Vendita di servizi	21
Proventi derivanti dalla gestione dei beni.....	21
Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti.....	21
Rimborsi e altre entrate correnti	22
Titolo 4° - Entrate in conto capitale	22
Contributi agli investimenti.....	22
Entrate da permessi di costruire	22
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali.....	22
Titolo 6° - Accensione di prestiti.....	23
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	23
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.	23
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA.....	24
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	25
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	32
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni.....	32
Titolo IV - rimborso di prestiti	32
Titolo VII – spese per conto di terzi e partite di giro	32
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.	33
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.	33
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	33

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Un impatto di portata considerevole, ad oggi nemmeno pienamente definito, riguarda l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, destinati ad essere stravolti nel 2019 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, di cui si dirà in seguito: la futura legge di bilancio 2019 definirà nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati, semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento

- contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
 7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
 8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
 9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
 10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
 11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
 12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
 13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
 14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
 15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e

patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2019	€ 7.915.062,75	€ 10.891.687,38	€ 9.961.958,93
Esercizio 2020	€ 9.473.065,00		
Esercizio 2021	€ 8.348.739,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

politica tariffaria: si premette che, l'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, con esclusione della TARI e dell'Imposta di soggiorno, giusta la deroga intervenuta ad opera del D.L. 50/2017. Il medesimo comma prevede inoltre che, per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. In assenza di indirizzi politici nazionali in tal senso, si ritiene di mantenere, per il momento, inalterata la politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

- 1) Le previsioni di spesa del bilancio 2019/2021 sono state effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio. Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto. Sussiste,

infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive.

- 2) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019-2021, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;
- 3) per quanto riguarda la politica di indebitamento nel Bilancio 2019-2021 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga. Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Gli equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere
- uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);
- Equilibrio complessivo (tabella 1):

Equilibrio totale delle spese (tabella 1);

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.495.787,16	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		11.912,75	-	-					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.385.732,67	2.525.836,00	2.525.836,00	2.525.836,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.706.197,26	4.607.880,75	4.540.015,00	4.532.373,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.040.183,90	859.545,00	842.105,00	836.105,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.523.662,44	1.248.804,00	1.211.869,00	1.211.869,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.016.759,17	1.991.800,00	3.616.090,00	2.497.764,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.734.685,00	1.991.800,00	3.616.090,00	2.497.764,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Totale entrate finali.....	7.966.338,18	6.625.985,00	8.195.900,00	7.071.574,00	Totale spese finali...	8.440.882,26	6.599.680,75	8.156.105,00	7.030.137,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	38.217,00	38.217,00	39.795,00	41.437,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.429.562,04	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.482.859,51	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
Totale titoli	9.395.900,22	7.903.150,00	9.473.065,00	8.348.739,00	Totale titoli	9.961.958,77	7.915.062,75	9.473.065,00	8.348.739,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.891.687,38	7.915.062,75	9.473.065,00	8.348.739,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.961.958,77	7.915.062,75	9.473.065,00	8.348.739,00

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.495.787,16			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		11.912,75	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.634.185,00 0,00	4.579.810,00 0,00	4.573.810,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.607.880,75 0,00 144.314,00	4.540.015,00 0,00 161.292,00	4.532.373,00 0,00 169.781,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		38.217,00 0,00 0,00	39.795,00 0,00 0,00	41.437,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.991.800,00	3.616.090,00	2.497.764,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.991.800,00 0,00	3.616.090,00 0,00	2.497.764,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, sono così sintetizzate:

	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE TRIENNALE			
ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.552.290,84	2.519.882,76	2.554.636,00	2.525.836,00	2.525.836,00	2.525.836,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	903.538,59	700.578,31	894.388,00	859.545,00	842.105,00	836.105,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	961.580,35	1.254.062,92	1.425.719,00	1.248.804,00	1.211.869,00	1.211.869,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.446.502,25	130.678,66	3.324.582,00	1.991.800,00	3.616.090,00	2.497.764,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	666.175,00	647.273,55	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	201.446,00	212.000,00	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	834.946,42	291.484,60	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	7.566.479,45	5.755.960,80	9.476.490,00	7.903.150,00	9.473.065,00	8.348.739,00
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	4.238.413,15	4.060.405,29	4.888.361,57	4.607.880,75	4.540.015,00	4.532.373,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.033.244,06	607.862,61	4.803.326,30	1.991.800,00	3.616.090,00	2.497.764,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	33.849,58	35.246,80	36.702,00	38.217,00	39.795,00	41.437,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	666.175,00	647.273,55	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00	1.277.165,00
TOTALE SPESE	6.971.681,79	5.350.788,25	11.005.554,87	7.915.062,75	9.473.065,00	8.348.739,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Il Comune di Buttigliera Alta non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo presunto vincolato.

ENTRATE CORRENTI

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Per l'anno 2019 ad oggi non è previsto il reitero del blocco, tuttavia, prudenzialmente, ad oggi la leva tributaria viene mantenuta inalterata.

Come per il 2016, 2017 e 2018, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno, come stabilito dal D.L. 50/2017. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Inoltre, come chiarito anche da alcune diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già

esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi.

Dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l'impianto normativo di riferimento per il 2019 risulta stabile, con l'unica vera novità dello sblocco in materia di istituzione dell'imposta di soggiorno.

Il recentissimo D.L. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 23-10-2018, ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. introduce lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con riferimento alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma avrà un impatto, ancora tutto da verificare, sugli equilibri dell'ente, in quanto produrrà la cancellazione di residui attivi di tutte quelle poste iscritte a ruolo ed affidate agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010: trattasi tipicamente di somme relative a TARSU, TOSAP, tributi minori, sanzioni da Codice della strada, ecc...

IMU - Imposta Municipale Propria

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti. L'impianto normativo è attualmente stabile.

Le aliquote previste per il 2019 sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota	DETRAZIONE
FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota	DETRAZIONE
ALiquota BASE	0,85%	
ALiquota RIDOTTA	0,46%	
ALiquota ABIT. PRINC.	0,40%	200,00 Euro
ALiquota TERRENI AGR.	0,56%	

Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Così come per il 2016, 2017 e 2018, l'articolo 1 comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 consente ai comuni che hanno deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Ad oggi tale maggiorazione non è prevista nell'attuale disegno di legge di bilancio. Il Comune di Buttigliera Alta non ha mai deliberato la suddetta maggiorazione.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Le aliquote , previste per l'anno 2019 sono le seguenti:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
FABBRIC. RURALI STRUM.	0,1%	
FABBRIC. IMPRESE COSTRUTTRICI	0,25%	

Accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione: il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Recupero Evasione Ici

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

Recupero Evasione IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento.

Addizionale Comunale IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Il gettito previsto è pari a:

€ 683.000,00 per il 2019 di cui € 9.000,00 a titolo di recupero anni precedenti
€ 683.000,00 per il 2020 di cui € 9.000,00 a titolo di recupero anni precedenti
€ 683.000,00 per il 2021 di cui € 9.000,00 a titolo di recupero anni precedenti

Per l'anno 2019 si prevede di confermare l'aliquota 2018 nella misura lo 0,65 % con esenzione totale dei redditi fino a € 8.000,00.

Tassa Rifiuti - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019;

Si ricorda che, come per il 2016, 2017 e 2018, la tassa sui rifiuti (TARI) resta esclusa dal blocco degli aumenti tributari disposti dall'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016. Tale esclusione è prevista anche nella legge di bilancio per il 2018, (art. 1 comma 37 L. 205/2017).

Imposta Pubblicità E Diritto Pubbliche Affissioni

La gestione è effettuata in concessione alla ditta Maggioli Tributo SPA, fino al 31.12.2019.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 23.000,00 per il 2019

€ 23.000,00 per il 2020

€ 23.000,00 per il 2021

Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 6.100,00 per il 2019

€ 6.100,00 per il 2020

€ 6.100,00 per il 2021

TOSAP

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 23.000,00 per gli anni 2019/2021 . La previsione è stata effettuata in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2018.

Fondo Di Solidarietà Comunale

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che per l'anno 2019 ammonta ad € 620.000,00 , deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI, pari ad € 661.422,30.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Per l'anno 2019 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l'anno 2018,

non essendo previsti a livello nazionale ulteriori tagli dalle manovre attualmente in vigore.

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d'anno a seguito dell'applicazione concreta delle numerose metodologie.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884) nel seguente modo: il 40% per l'anno 2017, il 45% per l'anno 2018, il 60% per l'anno 2019, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2018 definitivo	2019	2020	2021
	€ 627.331,00	€ 620.000,00	€ 610.000,00	€ 604.000,00

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	894.388,00	859.545,00	842.105,00	836.105,00
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	894.388,00	859.545,00	842.105,00	836.105,00

Trasferimenti Da Amministrazioni Pubbliche

I trasferimenti erariali dallo Stato correlati alla compensazione per l'abolizione del tributo sull'abitazione principale rimangono costanti.

In tale voce non viene più stanziato il contributo sviluppo investimenti perché i mutui che avevano tale contribuzione sono arrivati a scadenza nel 2015.

Nel 2019 sono stati stanziati in entrata € 14.100,00 per consultazioni elettorali.

Nei trasferimenti dalla Regione sono stati stanziati € 14.100,00 per consultazione elettorali, mentre i trasferimenti dalla Città Metropolitana sono iscritti in linea con il 2018.

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	3	4	5	6
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	514.409,00	504.487,00	504.487,00	504.487,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
Interessi attivi	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi da capitale	227.503,00	63.000,00	28.000,00	28.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	160.807,00	159.217,00	157.282,00	157.282,00
TOTALE Entrate extra tributarie	1.425.719,00	1.248.804,00	1.211.869,00	1.211.869,00

Vendita di servizi

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, che vengono analizzati nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale e il cui tasso di copertura risulta essere del 72,39%.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai fitti per l'utilizzo beni immobili comunali.

Sono inoltre stanziati in questa categoria i proventi da concessione di loculi e cellette per € 55.000,00 per ciascun anno del triennio.

Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 510.000,00 per le annualità 2019-2021, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Si precisa che:

- nell'anno 2011, in data 02 febbraio con deliberazione consiliare n. 1 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di Buttigliera Alta e Rosta per la gestione associata dei servizi

di Polizia Locale, Protezione Civile e Notificazioni;

- nell'anno 2017, in data 09 febbraio con deliberazione consiliare n. 4 è stata rinnovata tale convenzione per ulteriori due anni;

- Ai sensi dell'art. 15, i proventi delle sanzioni sono versati alla Tesoreria del Comune capofila utilizzando un apposito conto corrente postale e verranno ripartiti fra i Comuni associati nella misura del 50% in proporzione diretta all'estensione del territorio di ciascun Comune ed il restante 50% in proporzione al numero di abitanti;

Rimborsi e altre entrate correnti

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio: rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni), rimborsi per consumi energia elettrica immobili comunali, rimborsi costo pasti insegnanti.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune, così come dettagliato nell'elenco del piano triennale delle opere pubbliche, allegato al DUP.

Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 175.000,00 per l'anno 2019, in € 421.890,00 per l'anno 2020 e in € 230.000,00 per l'anno 2021.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede per gli anni dal 2018 al 2020 che gli

enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata, non potendo l'ente disporre diversamente di tali somme (cfr. delibera n. 32 del 10 luglio 2018 la Corte dei Conti per le Marche).

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2019-2021 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni pertanto non è stata prevista nessuna previsione sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita nel triennio 2019-2021.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	€ 11.912,75	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Redditi da lavoro dipendente	1.133.284,87	1.102.455,68	1.214.713,81	1.185.200,75	1.154.688,00	1.154.688,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	86.714,07	87.385,94	97.873,00	95.750,00	94.450,00	94.450,00
Acquisto di beni e servizi	2.134.532,08	1.950.954,78	2.503.357,01	2.306.555,00	2.274.227,00	2.254.696,00
Trasferimenti correnti	644.745,94	664.070,18	741.870,00	705.363,00	679.287,00	679.287,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	56.414,96	55.017,74	53.563,00	52.048,00	50.471,00	48.828,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.359,48	2.804,05	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese correnti	52.616,88	42.396,35	-	259.964,00	283.892,00	295.781,00
TOTALE	4.111.668,28	3.905.084,72	4.611.376,82	4.607.880,75	4.540.015,00	4.530.730,00

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

Redditi da lavoro dipendente

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 125 del 10.09.2018 ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni periodo 2019/2021 e piano delle assunzioni anno 2019. Accertato che la presente programmazione dei fabbisogni per il triennio 2019-2021 rispetta il principio di riduzione e contenimento della spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 232.540,00;
- trasferimenti relativi al settore istruzione per € 50.500,00;
- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 16.350,00;

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in € 52.048,00 per il 2019, in € 50.471,00 per il 2020 ed in € 48.828,00 per il 2021 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 50.000,00 nel 2019, per € 50.000,00 nel 2020 e per € 50.000,00 nel 2021 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 13.673,64.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo

esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 50.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- 1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- 1b) i crediti assistiti da fidejussione,
- 1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di : TIPOLOGIA/CATEGORIA/CAPITOLO
- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2019-2021 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

CAPITOLO	CODIFICA BILANCIO	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE NO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
10081	1.101.16	ADDIZIONALE IRPEF	L'Entrata è accertata per cassa come da principio contabile
30061	3.500.99	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	Entrata per sterilizzazione inversione contabile di scarsa rilevanza negli importi
30062	3.500.99	ALTRE ENTRATE CORRENTI	Credito IVA
30080	3.200.2	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Trattasi di entrate a compensazione pagamento aggio pertanto non esiste rischio di mancata riscossione
30083	3.200.2	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SUAP	Entrata di scarsa rilevanza negli importi
30870	3.300.3	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	Entrata di scarsa rilevanza negli importi
31360	3.500.2	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	Non esiste rischio di mancata riscossione
31370	3.500.99	RECUPERO SPESE VARIE	Entrata di scarsa rilevanza negli importi
31380	3.500.99	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	L'Entrata è accertata per cassa
31381	3.500.2	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA PROVVEDITORATO	Trasferimento dal Miur
31383	3.500.99	CANONI DIVERSI	Non esiste rischio di mancata riscossione
31386	3.400.3	DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	L'Entrata è accertata per cassa
31388	3.500.1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	L'Entrata è accertata per cassa
31390	3.500.2	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	L'Entrata è accertata per cassa

31391	3.500.99	CANONI DIVERSI	Entrata di scarsa rilevanza negli importi
31392	3.400.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE PARTECIPATE	L'Entrata è accertata per cassa
31393	3.400.3	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI RISERVE	L'Entrata è accertata per cassa

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata recentemente rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2019	85,00%	€ 169.780,16	€ 144.313,14	€ 144.314,00
2020	95,00%	€ 169.780,16	€ 161.291,15	€ 161.292,00
2021	100,00%	€ 169.780,16	€ 169.780,16	€ 169.781,00

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

cap. entrata	%	stan. entrata 2019	da stanziare al fondo 2019 (85%)	stanz. entrata 20020	da stanziare al fondo 2020 (95%)	stanz. entrata 2021	da stanziare al fondo 2021 (100%)
10101 / IMU SPERIMENTALE	0,00%	5.204,00	0,00	5.204,00	0,00	5.204,00	0,00
10220 / TASSA OCCUPAZIONE SPAZI	11,39%	23.000,00	2.225,95	23.000,00	2.487,82	23.000,00	2.618,76
10410 / DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00%	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
10100 / IMPOSTA COMUNALE IMMOBILITÀ	2,48%	5.000,00	105,60	5.000,00	118,02	5.000,00	124,24
10250 / TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE	8,51%	500,00	36,17	500,00	40,42	500,00	42,55
10102 / IMU SPERIMENTALE ALTRI IMMOBILI	0,19%	841.000,00	1.323,00	841.000,00	1.478,64	841.000,00	1.556,47
10060 / IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ	0,43%	23.000,00	83,54	23.000,00	93,36	23.000,00	98,28
10260 / TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI	8,35%	1.000,00	70,95	1.000,00	79,30	1.000,00	83,47
10281 / TASI - TASSA SUI SERVIZI INFORMATICA	0,25%	2.000,00	4,28	2.000,00	4,78	2.000,00	5,03
10251 / TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	11,47%	936.032,00	91.285,29	936.032,00	102.024,62	936.032,00	107.394,28
30710 / PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA E CALORE	25,30%	43.000,00	9.245,81	43.000,00	10.333,56	43.000,00	10.877,43
30010 / DIRITTI DI SEGRETERIA	1,22%	3.000,00	31,00	3.000,00	34,65	3.000,00	36,47
30070 / DIRITTI SEGRETERIA VANTAGGI	0,00%	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
30120 / DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	5,42%	6.300,00	290,44	6.300,00	324,61	6.300,00	341,70
30130 / MENSA DIPENDENTI	13,15%	7.000,00	782,69	7.000,00	874,77	7.000,00	920,81
30132 / REFEZIONE SCOLASTICA	0,06%	195.300,00	91,60	195.300,00	102,37	195.300,00	107,76
30140 / PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00%	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
30040 / DIRITTI CARTE IDENTITÀ	14,08%	18.000,00	2.154,96	18.000,00	2.408,48	18.000,00	2.535,24
31384 / RIMBORSO STAMPATI DIVERSI	30,85%	500,00	131,10	500,00	146,52	500,00	154,23
30050 / PROVENTI DA PESCA PUBBLICA	8,56%	1.100,00	80,06	1.100,00	89,48	1.100,00	94,19
31389 / DIRITTI DI NOTIFICA	20,00%	44.000,00	7.480,00	44.000,00	8.360,00	44.000,00	8.800,00
30637 / FITTO LOCALE PIAZZA DON	5,74%	13.033,00	635,77	13.033,00	710,57	13.033,00	747,96
30633 / FITTO ASSOCIAZIONE UNITÀ	0,00%	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00
30634 / FITTO ASSOCIAZIONE SAN MARCO	25,08%	475,00	101,24	475,00	113,15	475,00	119,11
30632 / FITTO SINDACATI	8,75%	900,00	66,94	900,00	74,81	900,00	78,75
30630 / FITTO LOCALI C.SO SUSANNA	3,05%	9.600,00	248,67	9.600,00	277,92	9.600,00	292,55
31382 / CANONE PER CONCESSIONI	1,57%	55.000,00	735,16	55.000,00	821,65	55.000,00	864,90
30635 / FITTO BANDA BASSOTTI	27,93%	6.770,00	1.607,34	6.770,00	1.796,44	6.770,00	1.890,99
30636 / FITTO UFFICIO POSTALE	9,48%	3.500,00	281,92	3.500,00	315,08	3.500,00	331,67
30700 / CANONE DA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI	45,64%	61.678,00	23.925,72	61.678,00	26.740,51	61.678,00	28.147,90
30082 / SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,30%	510.000,00	1.288,81	510.000,00	1.440,43	510.000,00	1.516,25
TOTALE			144.314,00		161.292,00		169.781,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali in via prudenziale in quanto, alla data odierna, risulta in essere un contenzioso con la società Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. che vanta un credito verso il Comune di Buttigliera Alta di euro 51.000,00 euro circa inerenti a fatture che si riferiscono a consumi effettivi mai verificatisi poiché l'ente ha provveduto a passaggio a nuovo operatore attraverso convenzione Consip. Il principio prevede che, in presenza di un contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Nel caso specifico, nonostante l'ammontare dell'eventuale debito non sia ritenuta particolarmente rilevante, si è provveduto ad accantonare già nel bilancio di esercizio 2018 una quota di euro 6.000,00 prevedendo un aumento incrementale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo in considerazione dell'evoluzione del contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio e dal legale incaricato per l'occasione che ha avviato una procedura di conciliazione, nel bilancio di previsione 2019,

esclusivamente in via prudenziale, è stato stanziato un ulteriore importo di euro 10.000,00 da sommarsi a quello già previsto nel bilancio d'esercizio 2018 per complessivi euro 16.000,00, poiché si è valutato che l'ente abbia una probabilità di soccombere inferiore al 35 % o che sia comunque soggetto alla corresponsione di talune spese.

Nel bilancio di previsione 2019-2021 è stato stanziato il seguente importo:

2019	€ 10.000,00
2020	€ 10.000,00
2021	€ 10.000,00

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante

approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Per quanto concerne le società partecipate dal Comune di Buttigliera Alta (trattasi di quote molto residuale), si precisa che, da un'analisi effettuata sui bilanci degli ultimi anni, non sono state rilevate perdite ed al contrario i documenti contabili attestano il conseguimento di utili alcuni dei quali sono stati distribuiti agli enti partecipanti (ACSEL S.P.A ha provveduto a liquidare nel 2018 una quota di riserve derivanti da utili pari ad euro 198.767,00 euro annunciando che provvederà a liquidare quota parte anche nel corso dell'esercizio 2019); tale tesi è altresì supportata dalla redazione dei bilanci consolidati per gli esercizi 2016 e 2017 che interessano, ovviamente i bilanci delle società partecipate consolidate inserite nel GAP).

A fronte delle suddette valutazioni, si ritiene non necessario la movimentazione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.843.573,07	136.195,31	4.552.626,30	1.991.800,00	3.616.090,00	2.497.764,00
Contributi agli investimenti	-	-	250.000,00	-	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	24.931,26	-	700,00	-	-	-
TOTALE	1.868.504,33	136.195,31	4.803.326,30	1.991.800,00	3.616.090,00	2.497.764,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Il Dup comprende e recepisce la programmazione triennale analizzando le poste inserite e i relativi finanziamenti.

Titolo IV - rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 1.283.267,76.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 38.217,00 per il 2019, € 39.795,00 per il 2020 ed € 41.437,00 per il 2021.

Titolo VII - spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Consorzio Ambiente Dora Sangone C.A.DO.S	2,06%
CIDIU S.p.A.	1,45%
SMAT -Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	0,01%
Patto Territoriale - Zona Ovest Torino	2,90%
Con.I.S.A.	6,98%
ACSEL Servizi S.p.A.	4,97%
T.R.M. S.p.A.	0,01%
Turismovest	0,71%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018, al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare

il risultato di amministrazione.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.686.635,96
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	22.480,55
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	5.115.952,48
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	6.138.903,94
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	598,57
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	686.763,62
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	336.903,83
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	228.563,08
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	2.540,09
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	22.480,35
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	775.164,11

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		708.878,69
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		12.000,00
Altri accantonamenti		11.700,00
B) Totale parte accantonata		732.578,69
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		0,00
Parte destinata agli investimenti		
		0,00
D) Totale destinata agli investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		42.585,42

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00